

# La cessione di un marchio da parte di un privato: trattamento fiscale

di [Giuseppe Rebecca](#)

Publicato il 27 Settembre 2021

La cessione del marchio da parte di un privato non è operazione fiscalmente identificata e quindi trattata. Ci sono elementi per suggerire una ipotesi di esclusione, come anche confermato da qualche Commissione Tributaria.

L'Agenzia delle Entrate è invece per la tassabilità. La Cassazione non si è ancora pronunciata.

## Cessione del marchio: aspetti generali

Per marchio si intende quel segno distintivo che ha lo scopo di contraddistinguere tra loro tutti i prodotti ed i servizi messi in commercio nel territorio dello Stato.

Si tratta di un bene immateriale che gode di una protezione (art. 2569 codice civile).

Può essere trasferito sia a titolo definitivo, tramite cessione, sia a titolo temporaneo, tramite licenza d'uso (art. 2573 codice civile).

La cessione è ora svincolata dalla eventuale cessione dell'azienda, e quindi il marchio è trasferibile al di fuori della stessa, anche da parte di privati.

Come ha recentemente sentenziato la Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 2123 del 7 giugno 2021, in riforma di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como, la cessione da parte di un privato di un marchio non è tassabile:



*“in ambito fiscale equiparare il marchio alle opere di ingegno rappresenta il frutto di una interpretazione analogica che, nel diritto tributario, non è consentita quando l'operazione ermeneutica investe il presupposto dell'imposta.*

*A tale conclusione è pervenuta la CTR lombarda, pronunciandosi sull'appello proposto dal contribuente volto a contestare le conclusioni della CTP, secondo la quale “il marchio oggetto di cessione costituisce opera di ingegno”.*

*I giudici di appello hanno, invece, ritenuto tale conclusione non condivisibile poiché il marchio, come la ditta e l'insegna, è un segno distintivo che gode di una sua tutela in quanto ha la funzione di distinguere prodotti o servizi di un'impresa.*

*Nel caso di specie la CTR ha, pertanto, ritenuto errata la qualificazione del corrispettivo della vendita del marchio in termini di reddito da lavoro autonomo, come avviene, per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno (53, comma 2, lettera b del TUIR).”*

Questa è la più recente sentenza nota, sul tema.

Analizziamo qui di seguito l'aspetto fiscale relativamente ad una cessione di marchio effettuata da un privato.

## **Aspetti fiscali della cessione del marchio**

### **Disposizioni ante T.U.I.R.**

L'[art. 49 del D.P.R. n. 597/1973](#) specificatamente comprendeva tra i redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice”.

L'espressione “utilizzazione economica” era solitamente intesa come utilizzo tramite cessione o concessione in uso di beni immateriali.

Quindi concessione in uso o cessione, equivalenti a questi

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**